



A.C.Q.U.A. V.I.T.A.N.A. S.p.A.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

“Senza Acqua non c’è futuro”

(Nelson Mandela)

INDICE

PREMESSA	3
PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI	3
1. IL GESTORE	3
2. OGGETTO	3
3. DEFINIZIONI	3
4. TUTELA DELLA RISORSA IDRICA	5
5. PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE	6
PARTE 2 REGOLAMENTO IDRICO	6
6. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA	6
7. CONDIZIONI DI FORNITURA	6
8. USI DELL'ACQUA	7
9. TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO	7
10. IMPIANTI PER USO PUBBLICO COMUNALE	9
11. BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE	10
12. EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI	10
13. PRELIEVI ABUSIVI	10
PARTE 3-PROCEDURA E NORME PER L'ALLACCIAMENTO	11
14. RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA	11
15. PREVENTIVO	11
16. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO.	12
17. REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO A CURA DEL CLIENTE	12
18. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE	13
19. APPARECCHI DI MISURA.	13
20. CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA	14
21. VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL MISURATORE	15
22. VERBALI SEGNALAZIONE UTENTI	15
23. VERIFICA DEL MISURATORE	15
24. VERIFICA DEL LIVELLO PRESSIONE	16
25. GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI	16
PARTE 4-CONDIZIONI CONTRATTUALI	16
26. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO	16
27. DURATA DEL CONTRATTO.	17
28. TRASFERIMENTO.	17
29. VOLTURA-SUBENTRO	17
30. VOLTURA A TITOLO GRATUITO	18

31.	DEPOSITO CAUZIONALE.	18
32.	TARIFFE.	18
33.	CASI DI SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA	19
34.	RITARDATI PAGAMENTI	19
35.	RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA CESSATA PER MOROSITA'	19
36.	RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA	19
37.	DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA	20
38.	INTERRUZIONE DEL SERVIZIO	20
39.	ADDEBITI E PENALITA'	20
PARTE 5-ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE		20
40.	LETTURA DEL MISURATORE	20
41.	IRREGOLARITÀ - FUNZIONAMENTO MISURATORE.	21
42.	FATTURAZIONE	21
43.	PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE	22
44.	MODALITÀ DI PAGAMENTO.	22
45.	TENTATIVI DI RACCOLTA DELLA MISURA	23
46.	MOROSITÀ-PAGAMENTI	24
47.	RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE	26
48.	VARIAZIONI CONTRATTUALI	26
PARTE 6-REGOLAMENTO FOGNARIO		27
49.	PREMESSA	27
50.	CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI	27
51.	OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA	28
52.	REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI	29
53.	CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO	29
54.	ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO	30
55.	PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA	31
56.	ACCESSI ED ISPEZIONI	31
57.	MANUTENZIONE ALLACCIO FOGNARIO	31
58.	TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	31
PARTE 7-AMPLIAMENTI, ESTENSIONI RETE E NUOVE LOTTIZZAZIONI		31
59.	AMPLIAMENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE	31

PREMESSA

A.c.q.u.a. V.i.t.a.n.a S.p.A. gestisce il Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi agricoli, civili e industriali, di fognatura e depurazione delle acque reflue secondo livelli di efficienza, efficacia ed economicità, nel territorio del Comune di Sinnai.

Il presente Regolamento integra le norme delle leggi generali e speciali vigenti in materia di Servizio Idrico Integrato, Acque potabili, Sanità, Igiene Pubblica e Tutela delle acque dall'inquinamento, alle quali si fa richiamo per tutto quanto non sia qui espressamente indicato.

Eventuali normative nazionali e regionali, che fossero emanate dopo l'entrata in vigore del presente Regolamento, sono da ritenersi immediatamente modificative dello stesso, il quale solo in seguito sarà formalmente adeguato alle nuove normative.

PARTE 1 CONDIZIONI GENERALI

1. IL GESTORE

A.c.q.u.a. V.i.t.a.n.a S.p.A.: è la società che gestisce il servizio idrico integrato nel territorio del Comune di Sinnai (di seguito denominato Gestore).

2. OGGETTO

Il presente regolamento disciplina l'attività di erogazione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore con riferimento ai rapporti con gli utenti.

Il Regolamento è soggetto a revisione triennale, salvo modifiche necessarie all'adeguamento alla normativa emanata dalle autorità competenti.

3. DEFINIZIONI

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

Acque meteoriche di prima pioggia: acque corrispondenti, per ogni evento meteorico, ad una precipitazione di cinque millimetri uniformemente distribuita sull'intera superficie scolante; ai fini del calcolo delle portate si stabilisce che tale valore si verifichi in quindici minuti.

Acque meteoriche di seconda pioggia: la parte delle acque meteoriche di dilavamento eccedente le acque di prima pioggia.

Acquedotto: insieme delle infrastrutture di captazione, adduzione, potabilizzazione e distribuzione, finalizzate alla fornitura idrica.

Allacciamento idrico: è la condotta idrica derivata dalla condotta principale e/o relativi dispositivi ed elementi accessori e attacchi, dedicati all'erogazione del servizio ad uno o più utenti. Di norma inizia dal punto di innesto sulla condotta di distribuzione e termina al punto di consegna dell'acquedotto.

Attivazione della fornitura: avvio dell'erogazione del servizio, a seguito o di un nuovo contratto di fornitura, o di modifica delle condizioni contrattuali (voltura).

Autolettura: rilevazione da parte dell'utente e successiva comunicazione al Gestore dei dati espressi dal totalizzatore numerico del misuratore.

Conguaglio: procedimento contabile attraverso il quale è garantita una corretta suddivisione del consumo effettuato nell'arco di un determinato periodo e della corretta applicazione delle relative tariffe

Contratto di fornitura: atto con cui è stipulato, fra l'utilizzatore della risorsa idrica e il Gestore, l'impegno al rispetto del presente Regolamento.

Deflusso: passaggio d'acqua attraverso una tubazione.

Derivazione: sistema per diramare acqua da una condotta.

Deposito cauzionale: importo versato dall'utente, che non effettua il pagamento della bolletta tramite domiciliazione bancaria, a garanzia del regolare adempimento dei pagamenti dovuti a fronte del consumo effettuato dallo stesso.

Disdetta: richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d'utenza con il titolare del contratto stesso.

Richiesta d'allacciamento: richiesta con cui s'inizia la pratica per l'effettuazione dei lavori necessari all'erogazione del servizio idrico e per la successiva stipula del contratto di fornitura.

Domiciliazione bancaria: pagamento delle fatture relative ai consumi idrici attraverso addebito automatico continuativo sul conto corrente bancario intestato all'utente.

Fasce tariffarie: limiti che individuano l'applicazione di una tariffa piuttosto che un'altra a seguito dei consumi effettuati.

Fornitura per uso privato: erogazione dell'acqua in tutti gli altri casi che non siano di pubblica utilità.

Fornitura per uso pubblico: erogazione dell'acqua a scopi di pubblica utilità.

Indennizzo automatico: importo riconosciuto all'utente nel caso in cui il Gestore non rispetti gli standard di qualità dichiarati nella Carta del Servizio Idrico Integrato, là dove previsto dalla stessa Carta.

Lettura del misuratore: rilevazione da parte del Gestore, dei dati espressi dal totalizzatore numerico del misuratore al fine di consuntivare i consumi dell'utente.

Livello di pressione: misura della forza unitaria impressa all'acqua all'interno della condotta espressa in atmosfere.

Metro cubo: unità di misura dell'acqua ed è equivalente a 1.000 litri.

Misuratore: dispositivo posto al punto di consegna dell'utente finale atto alla misura dei volumi consegnati.

Misuratore accessibile: misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore alla rilevazione del consumo è consentito senza necessità della presenza di alcuna persona fisica.

Misuratore non accessibile: è il misuratore per cui l'accesso da parte dell'operatore incaricato dal Gestore alla rilevazione del consumo è consentito solo in presenza del titolare del punto di consegna medesimo o di altra persona da questi incaricata.

Nicchia: cavità praticata nello spessore di un muro per l'alloggiamento ed il riparo del misuratore e dei rubinetti d'intercettazione.

Perdita occulta: guasto che interviene a valle del misuratore e che porta alla dispersione della risorsa idrica, si definisce occulta quando il guasto stesso non è rilevabile con la normale cura del buon padre di famiglia.

Portata istantanea: misura della quantità d'acqua che passa nell'unità di tempo.

Pozzetto: manufatto che consente l'accesso ad apparecchiature interrate.

Presa stradale: derivazione d'allacciamento dalla condotta principale.

Preventivo: corrispettivo a carico del richiedente e determinazione del programma temporale dei lavori da eseguire per la realizzazione, modifica o sostituzione dell'impianto di competenza del Gestore o per altri interventi del Gestore stesso a seguito di richiesta dell'utente o d'altro soggetto interessato alla prestazione.

Punto di consegna:

- Per utenze singole: è rappresentato dal misuratore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.
- Per utenze raggruppate servite da un unico misuratore: è rappresentato dal misuratore posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.
- Per condomini e/o utenze multiple esistenti, serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e sprovvisti di misuratore generale, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal limite tra proprietà pubblica e privata.

- Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di misuratore generale al quale non risulta associato alcun contratto, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal misuratore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.
- Per condomini e/o utenze multiple serviti da un'unica presa, e contatori divisionali posti all'interno del condominio con contratti singoli e provvisti di misuratore generale al quale risulta associato un contratto intestato al condominio, il punto di consegna deve intendersi rappresentato dal misuratore generale posto di norma al limite tra proprietà pubblica e privata.

Riattivazione: ripristino dell'alimentazione del punto di consegna che pone fine alla disattivazione della fornitura o alla sospensione della stessa effettuata dal Gestore per uno dei motivi di sospensione di cui al presente regolamento.

Ripartizione dei consumi: è la suddivisione fra i vari utilizzatori della risorsa idrica consumata, (e dei relativi costi) rilevata da un misuratore, posto a servizio di più unità immobiliari sprovviste di singolo contratto di fornitura stipulato direttamente con il Gestore del servizio.

Servizio idrico integrato: insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue.

Sigillo di garanzia: segno materiale che si appone sulle apparecchiature al fine di impedire o evidenziare eventuali violazioni.

Sospensione della fornitura: temporanea chiusura nell'erogazione della risorsa idrica.

Sportello: apertura attraverso la quale si può accedere alla nicchia ed alle apparecchiature ivi allocate.

Subentro: richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo.

Tipologia d'utenza: categoria che viene attribuita ad ogni contratto di fornitura in relazione all'utilizzo che s'intende effettuare della risorsa idrica.

Titolare del contratto di fornitura: persona fisica o giuridica cui è intestato il contratto di fornitura e che quindi gode di tutti i diritti e risponde di tutti gli obblighi previsti nel presente regolamento.

Unità immobiliare: singola unità abitativa o in cui si svolge attività economica all'interno di un immobile, così come stabilito nei regolamenti edilizi.

Utente: utilizzatore della risorsa idrica, persona fisica o giuridica, che abbia sottoscritto un contratto di fornitura con il Gestore.

Voltura dell'utenza idrica: si ha voltura dell'utenza idrica quando c'è una variazione del titolare del contratto di fornitura, nel caso in cui, il vecchio titolare faccia disdetta del contratto e a lui si sostituisca un nuovo titolare.

4. TUTELA DELLA RISORSA IDRICA

L'uso dell'acqua destinata al consumo umano è prioritario rispetto agli altri usi del medesimo corpo idrico. Gli altri usi sono ammessi, quando la risorsa è sufficiente e a condizione che non sia lesa la quantità e la qualità dell'acqua per il consumo umano.

Il Gestore prevede l'adozione di misure volte a favorire la riduzione dei consumi e l'eliminazione degli sprechi. Il Gestore eroga i servizi di acquedotto, fognatura e depurazione nei limiti delle disponibilità idriche e delle potenzialità e condizioni tecniche degli impianti.

5. PROPRIETÀ DELLE CONDOTTE E DELLE PRESE

Le condotte tecnologiche e le prese fino al recapito o alla consegna sono di proprietà dell'Amministrazione Comunale ed il Gestore ne curerà la manutenzione e potrà utilizzarli anche per terzi nel rispetto delle norme vigenti. Vigge servitù inamovibile sulle proprietà attraversate.

Le tubazioni e le apparecchiature dal recapito o consegna all'abitazione sono di proprietà dell'utente che dovrà provvedere alla loro costruzione e manutenzione.

Qualora siano preesistenti tratti di condotta interna alla proprietà privata prima del misuratore, la proprietà resta dell'utente che ne cura la manutenzione e la verifica del buon stato di esercizio. Sono vietate pertanto manomissioni o modifiche senza darne preventiva comunicazione al Gestore, mentre le tubazioni a valle sono di proprietà del Cliente.

Per tali condotte, il Cliente è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione, del buon funzionamento e di eventuali danni causati da perdite. Il Gestore, pertanto, non risponde di eventuali danni e decadimento delle caratteristiche quali-quantitative ad esse imputabili.

Viene altresì vietato ogni utilizzo o manovra delle saracinesche, dei prelievi o di ogni apparecchio ubicato prima del misuratore. Qualora l'utente necessiti di interrompere l'erogazione idrica o di compiere qualsivoglia regolazione, dovrà dotarsi di idonei organi di regolazione a valle del misuratore.

PARTE 2 REGOLAMENTO IDRICO

6. SISTEMA DI DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La fornitura dell'acqua è di norma effettuata a deflusso libero, misurato da idonea apparecchiatura (misuratore). Sono eccezionalmente ammesse forniture a forfait con o senza misuratore nei casi d'usi occasionali e con durata limitata (spettacoli viaggianti, feste popolari, etc.).

Possono essere altresì concesse, nelle forme e nei modi stabiliti di volta in volta, forniture d'acqua non potabile o comunque per usi per la quale non è richiesta la caratteristica di potabilità. Tali forme e modi saranno espressamente indicati e sottoscritti dall'utente nel contratto di fornitura.

7. CONDIZIONI DI FORNITURA

Il servizio idrico di distribuzione ai singoli utenti viene effettuato dal Gestore che provvede alla gestione delle reti e relativi impianti sia acquedottistici che fognari.

Nelle strade e nelle piazze già canalizzate, il Gestore distribuisce l'acqua per uso civile abitativo, nei limiti della potenzialità degli impianti a chiunque ne faccia richiesta scritta, purché in regola con le disposizioni di legge in materia di urbanistica—e dietro pagamento dei diritti, nei modi e per gli importi fissati dal presente regolamento. È facoltà del Gestore concedere l'acqua anche per usi diversi da quelli sopra citati, sempre che non risultino pregiudicati gli usi domestici, sempre prioritari.

Nelle zone servite dall'acquedotto rurale non verranno concessi nuovi allacci d'acqua non potabilizzata per uso irriguo. Fatti salvi gli allacci preesistenti, nuovi allacci vengono garantiti unicamente per usi professionali. L'uso irriguo non deve pregiudicare l'uso zootecnico o quello domestico sempre prioritari.

La domanda di costruzione di un nuovo allaccio deve essere sottoscritta dal proprietario dello stabile, mentre la richiesta di fornitura, chiusura, riallaccio deve essere sottoscritta dall'utente utilizzatore.

È possibile un unico allaccio per unità immobiliare regolarmente accatastata.

Nei casi di edifici non costituiti in condominio, serviti da un unico punto di consegna, il contratto di fornitura deve essere intestato ad uno degli utilizzatori su delega scritta degli altri, che risponderanno in solido per quanto concerne l'adempimento degli obblighi contrattuali.

La fornitura dell'acqua è effettuata a deflusso libero, misurata al contatore posto sulla pubblica via in un vano ricavato o nel muro confinante con la strada in cui viene effettuato l'allaccio o nelle sue immediate adiacenze. L'allaccio viene eseguito nel punto più breve tra la condotta di distribuzione e il confine di proprietà dell'utente. La domanda di allaccio alla rete deve essere redatta sull'apposito modulo fornito dal Gestore e sottoscritto dal richiedente.

Il Gestore si riserva di accettare la domanda e, dopo aver esaminato la documentazione presentata, in caso di diniego ne motiva al richiedente le ragioni in forma scritta.

I lavori per l'esecuzione degli allacciamenti alle reti saranno eseguiti esclusivamente dal Gestore secondo le tariffe stabilite.

I lavori eseguiti nelle proprietà private saranno a carico dell'utente e dovranno essere conformi a quanto richiesto dal Gestore.

Per la gestione del servizio, il Gestore addebiterà ad ogni singola unità d'utenza un onere annuale, che verrà addebitato sulla fatturazione con la denominazione "quota fissa".

In sede di esercizio, gli interventi di manutenzione e riparazione dalla rete di distribuzione al misuratore sono a carico del Gestore. Ogni altro intervento, maggiorazione, spostamento ecc. saranno a carico dell'utente, ed addebitati secondo il preventivo che verrà comunicato al cliente in seguito a una sua specifica richiesta. Il punto di fornitura corrisponde al misuratore installato e sigillato dal Gestore. Pertanto, non saranno imputabili al Gestore eventuali anomalie sulla quantità e qualità dell'acqua riscontrabili oltre tale punto.

8. USI DELL'ACQUA

L'acqua viene di norma erogata per uso civile abitativo. È facoltà del Gestore concedere l'uso anche per altri scopi.

È vietato l'uso dell'acqua per scopi diversi da quelli dichiarati nel contratto di fornitura.

Il cliente che utilizza l'acqua per usi diversi da quelli dichiarati dovrà pagare la maggiorazione prevista, dalla data di inizio fornitura, per un periodo minimo di un anno, salvo il diritto di sospensione del servizio e relativa azione giudiziaria.

Salvo se espressamente previsto nel contratto stipulato con il Gestore è, vietato all'utente cedere o vendere a terzi l'acqua fornita, pena la rescissione del contratto.

9. TIPI DI USO, TIPOLOGIA DI UTENZA E LIMITAZIONI ALL'USO

Le forniture si distinguono in:

- Forniture per uso privato
- Forniture per uso pubblico

Le forniture per uso privato sono le seguenti:

Utenza domestica è considerata, l'utenza che utilizza l'acqua per l'alimentazione, per i servizi igienici e per gli altri impieghi di natura idropotabile effettuati all'interno d'unità abitativa/e. In tale uso rientra anche l'utilizzo dell'acqua effettuata per abbeveraggio di animali ed innaffiamento di orti e giardini privati, purché tali utilizzi siano rivolti al nucleo familiare dell'utilizzatore e non configurino un'attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

All'interno della categoria contrattuale "utenza domestica" si distinguono due classi tariffarie:

Domestica residenti da applicarsi agli utenti che dimostrino un titolo di residenza presso l'abitazione ove si presta la fornitura.

Nel caso di utenza domestica residenti, alla stipula del contratto, il Gestore è tenuto a classificare l'utenza in base alla classe contrattuale indicata dall'utente, salvo presentazione entro 60 giorni di opportuna certificazione (es. autocertificazione) comprovante la classe contrattuale dichiarata.

Il Gestore avrà facoltà di applicare retroattivamente la tariffa Domestica non residenti a decorrere dalla data di stipula del contratto, qualora l'utente non fornisca entro il termine previsto la relativa certificazione.

Il sottoscrittore del contratto dovrà certificare il possesso della residenza anagrafica nell'immobile per il quale chiede il servizio, la consistenza del nucleo familiare e, anno per anno, le eventuali successive variazioni al nucleo familiare.

In ogni caso è consentito avere la titolarità di una sola utenza ad uso domestico residente.

La tipologia di utenza domestico residente è attribuita anche:

-agli appartenenti alle Forze Armate, all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, alla guardia di finanza ed ai dipendenti pubblici, per i quali vige il divieto di iscrizione anagrafica nel Comune dove prestano servizio di cui all'art. 10bis del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, ed ai membri delle loro famiglie, intestatari di contratti di fornitura idrica.

-al personale straniero dipendente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari straniere in Italia ed al personale al seguito delle Forze armate dei Paesi aderenti alla N.A.T.O. ed ai loro familiari, intestatari di contratti di fornitura idrica.

Per determinare il numero di CNF si fa riferimento al concetto di "famiglia anagrafica" definito dall'art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, inteso come l'insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune e nella stessa abitazione.

Il Gestore applica l'articolazione tariffaria approvata ai sensi della riforma TICSI, Uso Domestico Residente, sulla base del numero di CNF comunicati.

Il Gestore del SII potrà in qualsiasi momento verificare la veridicità delle autocertificazioni trasmesse. Qualora il contenuto delle autocertificazioni risultasse non conforme al vero, fatto salvo quanto previsto agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, l'utente decadrà dai benefici indebitamente ottenuti e il Gestore dovrà recuperare il gettito eventualmente non corrisposto per la non conforme comunicazione.

Domestica non residenti: da applicarsi alle altre utenze non rientranti nella Domestica residenti.

Utenza non domestica: rientra in tale tipologia l'utenza che utilizza l'acqua per qualsiasi uso idropotabile nei locali destinati ad un'attività industriale, commerciale, del settore terziario e per uso cantiere.

In particolare, si distinguono le seguenti tipologie d'uso non domestico:

- Uso Industriale;
- Uso commerciale e artigianale;
- Uso agricolo e zootecnico;
- Uso pubblico disalimentabile;
- Uso pubblico non disalimentabile.

Uso industriale: Il contratto è stipulato solo con imprese, ditte o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che rientrino in entrambi i requisiti che seguono:

- appartenere ai codici ATECO dalla lettera B alla lettera F;
- utilizzare la risorsa nel ciclo produttivo.

Uso commerciale e artigianale: Il contratto è stipulato solo con partite IVA quali esercenti arti o professioni, imprese, ditte individuali o società regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.

Uso agricolo zootecnico: L'utenza idrica ad uso agricolo zootecnico è concessa alle utenze presso unità immobiliari al servizio di attività che ricadano nel codice ATECO contraddistinto dalla lettera A e che utilizzino la risorsa per uso alimentare, per il funzionamento dei servizi igienici e per altri impieghi di natura idropotabile.

Fornitura acqua grezza: Si tratta di casi del tutto eccezionali e residuali ad oggi esistenti. L'acqua grezza è la risorsa idrica consegnata all'utente non sottoposta ad alcun trattamento utilizzata per uso irriguo. Non saranno concessi nuovi allacci ad uso irriguo.

La quota fissa è determinata sulla base della tipologia d'uso attribuita all'utenza secondo quanto previsto dal presente regolamento.

L'attribuzione ad una delle categorie contrattuali sopra indicate sarà effettuata sulla base dell'uso prevalente. Nel caso prevalga l'utilizzo domestico i vari scaglioni previsti dalla tariffa relativa saranno applicati in base al numero delle sole unità abitative (escluse dunque le unità immobiliari non adibite ad abitazione). In tal caso le quote fisse saranno applicate in base al numero delle unità abitative e tipologie di utenza.

Le utenze classificate di uso pubblico sono utenze il cui contratto di fornitura è intestato ad un'Amministrazione Pubblica oppure utenze connesse a servizi pubblici e privati di interesse pubblico posti a servizio di collettività che non esercitano attività commerciali e che, in ogni caso, non hanno fini di lucro (a fini meramente esemplificativi rientrano in questa categoria: strutture ospedaliere pubbliche e private; università, Istituti di formazione professionale senza scopo di lucro, scuole pubbliche e paritarie di ogni ordine e grado, chiese, istituti religiosi, oratori, associazioni culturali, sociali etc.).

Rientrano **nell'Uso pubblico non disalimentabile** i contratti con le caratteristiche di cui al comma precedente e che siano riconducibili alle seguenti categorie di utenze: a) ospedali e strutture ospedaliere; b) case di cura e di assistenza; c) presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza; d) carceri; e) istituti scolastici di ogni ordine e grado; f) eventuali ulteriori utenze pubbliche (che, comunque, svolgano un servizio necessario per garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica delle persone, ovvero tali per cui una eventuale sospensione dell'erogazione possa comportare problemi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato).

Per tutte le tipologie d'uso e categorie contrattuali è vietato l'utilizzo dell'acqua potabile senza preliminarmente autorizzazione per:

- a) Il riempimento di piscine private o pubbliche. Le modalità ed i tempi di riempimento devono essere concordati con il soggetto Gestore del servizio idrico integrato.
- b) L'alimentazione di impianti di irrigazione a servizio di orti e giardini pubblici o privati aventi superficie di irrigazione complessiva superiore a cinquecento metri quadrati, ad esclusione dei giardini di particolare pregio storico o architettonico nel caso in cui sia dimostrata l'impossibilità di provvedere con altre fonti di approvvigionamento.
- c) Fatto salvo quanto previsto nei periodi di siccità, sulla base di apposite ordinanze richieste dal Gestore ed emesse dal Sindaco, può essere vietato, anche per le utenze domestiche, l'utilizzo per usi diversi da quello alimentare, igienico-sanitario e idro-potabile, ivi inclusa l'irrigazione di orti e giardini di qualunque dimensione, ed al lavaggio di autoveicoli e motoveicoli.

10. IMPIANTI PER USO PUBBLICO COMUNALE

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- le fontane ed abbeveratoi ubicati sul suolo pubblico;
- le bocche di innaffiamento di strade e giardini pubblici;
- le bocche antincendio installate sul suolo pubblico;
- le utenze a servizio dei locali adibiti ad uso di pubblici servizi.

L'installazione degli impianti di cui al presente articolo, viene eseguita dal Gestore su richiesta ed a spese del Comune. È fatto divieto di prelevare l'acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi da quelli domestici. Dalle bocche antincendio e di innaffiamento è consentito il prelevamento solo alle persone autorizzate.

11. BOCHE ANTINCENDIO PRIVATE

Il contratto viene stipulato a seguito di specifica domanda ed è distinto da quello relativo agli altri utilizzi. È vietato l'uso dell'acqua prelevata dalle bocche antincendio per scopi diversi da quelli derivanti dallo spegnimento di incendi.

Sulle bocche antincendio verrà applicato dal Gestore un sigillo che potrà essere rotto solo in caso di incendio. È obbligo dell'utente comunicare entro 24 ore al Gestore l'avvenuta rottura affinché possa essere riapplicato il sigillo e rilevato il consumo dal misuratore posto sull'impianto antincendio. Il Gestore non si assume alcuna responsabilità circa l'efficacia delle bocche antincendio al momento dell'uso. Il corrispettivo per l'uso delle bocche antincendio è stabilito dalle tariffe in vigore, ogni consumo improprio verrà addebitato mediante l'applicazione della tariffa industriale.

12. EROGAZIONI PROVVISORIE E CANTIERI

Per erogazioni provvisorie si intendono particolari forniture di acqua effettuate per periodi limitati inferiori all'anno, connessi ad attività occasionali (feste, manifestazioni pubbliche, spettacoli viaggianti, ecc.), soggetti alla tariffa artigianale e commerciale.

Per le stesse valgono le modalità e le prescrizioni stabilite per le utenze continuative; l'utente sarà pertanto obbligato alla stipula di un apposito contratto, contenente le condizioni, le prescrizioni e la durata della fornitura.

In caso di allacci ad uso cantiere verrà applicata la tariffa artigianale e commerciale e non verrà applicato il servizio di fognatura e depurazione qualora l'utente non ne usufruisca.

È responsabilità dell'utilizzatore del servizio comunicare al Gestore, tempestivamente e per iscritto, la variazione d'uso (da cantiere a utenza domestica). La variazione avrà efficacia esclusivamente dalla data della comunicazione e non dà luogo a ricalcoli e rimborsi per eventuali periodi precedenti.

13. PRELIEVI ABUSIVI

È fatto assoluto divieto di prelevare abusivamente l'acqua dalla rete idrica cittadina. Sono abusivi tutti i prelievi effettuati a monte del misuratore o in assenza dello stesso se non espressamente autorizzati dal Gestore.

I prelievi d'acqua dalla rete idrica sono consentiti per le destinazioni indicate nel contratto di fornitura. È pertanto vietato l'uso dell'acqua per destinazioni anche parzialmente diverse da quelle dichiarate e autorizzate; tali prelievi sono comunque considerati abusivi.

Qualsiasi modifica, intervenuta successivamente alla stipulazione del contratto, delle normative d'uso da parte dell'utente e di qualsiasi altro dato che modifichi le condizioni contrattuali, dovrà essere immediatamente comunicata al Gestore e, nel caso in cui ciò si renda necessario, si dovrà provvedere alla stipulazione di un nuovo contratto di fornitura, adeguato alle diverse condizioni, a spese dell'utente.

Gli accertati prelievi abusivi dell'acqua saranno assoggettati al pagamento della penalità prevista dal presente regolamento, salvo la facoltà del Gestore di sospendere l'erogazione senza obbligo di preavviso alcuno. Di tale intervento verrà, ove possibile, data comunicazione all'utente.

In caso di prelievi effettuati dalle prese antincendio, determinati da eventi eccezionali, e in ogni caso adeguatamente giustificati, la penalità e la maggiorazione tariffaria sopra prevista non saranno applicate. Tutti i prelievi abusivi in cui si ravvisano ipotesi di reato saranno denunciati e perseguiti a norma di legge.

PARTE 3 PROCEDURA E NORME PER L'ALLACCIAMENTO

14. RICHIESTA DI FORNITURA IDRICA

La fornitura idrica è subordinata all'esistenza di un allaccio a norma o alla realizzazione di uno nuovo. Per ottenere un allacciamento alla rete idrica o una modifica di quello esistente, l'interessato dovrà:

- presentare regolare domanda al Gestore;
- provvedere al pagamento dei costi di allaccio.

La domanda di allaccio comporta che il richiedente sia in possesso della necessaria documentazione amministrativa, rilasciata dalle Autorità competenti, relativa all'unità immobiliare da servire.

La domanda di allacciamento decade qualora il preventivo stilato non sia accettato dal richiedente entro il tempo massimo indicato nello stesso.

Il Gestore potrà respingere la richiesta di attivazione del servizio, nel caso in cui fossero riscontrate difformità rispetto a quanto dichiarato nel modulo di richiesta o irregolarità nella realizzazione degli impianti interni, nonché degli impianti di smaltimento e/o di scarico.

Il Gestore, in vigenza di morosità, non può attivare nuovi contratti di fornitura in capo allo stesso soggetto.

15. PREVENTIVO

A seguito della richiesta d'allacciamento, e di ogni richiesta, che preveda il pagamento di un corrispettivo a carico del richiedente il Gestore provvederà ad effettuare un preventivo economico-tecnico dei lavori necessari che sarà consegnato al richiedente stesso dopo l'effettuazione di un sopralluogo in sua presenza.

Per l'effettuazione del sopralluogo sarà richiesto il pagamento di un corrispettivo.

Nel preventivo saranno indicati i corrispettivi richiesti, le modalità tecniche d'esecuzione del lavoro, gli adempimenti necessari da parte del richiedente e la documentazione che lo stesso dovrà fornire, anche per accedere all'eventuale firma del contratto di fornitura, la stima dei tempi previsti per la concessione delle autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esecuzione del lavoro.

I tempi massimi garantiti per l'esecuzione dei lavori sono indicati nella Carta del Servizio Idrico Integrato. In caso di mancato rispetto del tempo massimo, è previsto un indennizzo automatico a favore del richiedente, così come meglio specificato nella già menzionata Carta del Servizio Idrico Integrato.

Il preventivo ha una validità di tre mesi dalla data di consegna all'utente trascorso tale termine il preventivo, se non accettato dal richiedente, non è più valido e la richiesta deve essere reiterata.

Il preventivo deve contenere:

- a) il codice di rintracciabilità con cui il Gestore identifica la singola richiesta di prestazione;
- b) il codice con cui il Gestore individua la prestazione da realizzarsi;
- c) i dati identificativi del richiedente;
- d) il codice utente nel caso in cui la richiesta venga effettuata dal titolare di un contratto di fornitura;
- e) la data di ricevimento da parte del Gestore della richiesta di preventivo del richiedente;
- f) la data di invio del preventivo al richiedente;
- g) la tipologia d'uso;

- h) l'indicazione del tempo massimo di esecuzione della prestazione richiesta, nonché, se tale prestazione è soggetta ad un livello specifico di qualità, l'indicazione dell'entità dell'indennizzo automatico dovuto all'utente finale in caso di mancato rispetto di tale livello specifico;
- i) l'indicazione del corrispettivo previsto per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- j) l'indicazione degli elementi necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto, compresi i lavori eventualmente da realizzarsi a cura del richiedente e le concessioni, autorizzazioni o servitù che eventualmente lo stesso richiedente deve richiedere per consentire l'esecuzione del lavoro, con adeguata documentazione tecnica;
- k) la stima dei tempi previsti per l'ottenimento degli atti autorizzativi eventualmente necessari per l'esecuzione del lavoro richiesto;
- l) l'indicazione delle modalità di manifestazione di accettazione del preventivo; m) la durata di validità del preventivo;
- m) il nominativo e il recapito telefonico della persona responsabile per conto del Gestore nel caso di lavori complessi.

16. ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio idrico integrato viene avviato una volta stipulato il contratto di fornitura.

Il contratto avrà efficacia dalla data di effettiva installazione del misuratore se si tratta di nuova utenza, o dal giorno di ripristino del collegamento se trattasi di riattivazione.

17. REALIZZAZIONE DELL'ALLACCIO A CURA DEL CLIENTE

Il Cliente a seguito di sopralluogo può decidere di effettuare le lavorazioni a propria cura e spese. In tal caso dovrà:

- a) Nominare, a cura e spese proprie, un tecnico incaricato della direzione dei lavori e, qualora necessario in caso di interferenze, del coordinamento della sicurezza che verifichi la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento del S.I.I. vigente e delle prescrizioni impartite dalla Società, della normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, che certifichi una volta terminate tutte le lavorazioni, l'esecuzione delle stesse a perfetta regola d'arte nel rispetto di quanto disposto;
- b) Individuare un'impresa, iscritta alla C.C.I.A.A. per lavori su reti idriche e fognarie, che provveda, dopo il rilascio della nostra autorizzazione, alla esecuzione delle lavorazioni in data preventivamente concordata con il personale tecnico del Gestore;
- c) Predisposizione di tutti gli elaborati eventualmente richiesti dal Comune di Sinnai o ente proprietario della sede stradale (planimetria con indicazione della posizione del taglio stradale, relazione tecnica, fotografie, sezione di posa delle condotte di allaccio, particolari costruttivi dell'allaccio idrico e/o fognario, etc.).

Il Direttore dei Lavori dovrà provvedere a trasmettere al Gestore, preventivamente all'esecuzione dei lavori la sottoelencata documentazione:

- Breve relazione che comprenda descrizione dell'intervento corredata di stralcio planimetrico, riferimenti dell'autorizzazione dell'ente proprietario della strada;
- Certificato d'iscrizione alla C.C.I.A.A. in corso di validità dell'impresa prescelta;
- Autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico per l'esecuzione dei lavori;
- Certificati di conformità del materiale da posare.

Restano inoltre a carico dell'utente:

- ogni spesa occorrente per il disbrigo delle pratiche e l'ottenimento delle autorizzazioni, ivi comprese tutte le spese di istruttoria richieste dall'ente interessato (Comune, Provincia, etc.), i versamenti per spese di sopralluogo, marche da bollo, spese per apertura pratica di fideiussione (ed eventuale rinnovo nel caso in cui lo stesso non esegua i lavori entro il termine della durata della polizza), spese varie;
- tutti gli adempimenti necessari, anche in qualità di Responsabile dei lavori ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Sono comunque di esecuzione esclusiva del Gestore, e dunque computate negli oneri del preventivo:

- il sopralluogo iniziale e quello successivo per dare tutte le prescrizioni necessarie per l'esecuzione dei lavori, ivi incluse l'esatta individuazione delle aree di scavo, l'indicazione sulla posizione delle condotte idriche e/o fognarie sulle quali eseguire gli allacci, l'esatto posizionamento dei pozzetti, il tipo di allaccio da realizzare;
- le operazioni di manovra delle apparecchiature idrauliche in linea per l'eventuale interruzione ed il successivo ripristino dell'erogazione idrica;
- il collegamento alla condotta principale;
- l'eventuale successiva posa in opera del misuratore a seguito di certificazione della corretta esecuzione dei lavori da parte del Direttore dei Lavori;
- la vigilanza sulla corretta esecuzione dei lavori in tutte le fasi senza alcuna interferenza sugli stessi.

18. NORME PER L'ESECUZIONE DELLE PRESE

Ogni fabbricato o proprietà privata dovrà avere una diramazione diretta con una presa d'acqua dal tubo principale.

Qualunque lavoro di riparazione o manutenzione di qualsiasi condotta ed apparecchiatura posata sul suolo pubblico e fino all'apparecchiatura di consegna o recapito all'utente, deve essere eseguito esclusivamente dal Gestore.

Sulle derivazioni di presa posate sul suolo pubblico, il Gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti, sempre che non venga compromessa la funzionalità degli utenti precedentemente allacciati.

A chiunque è fatto divieto di manomettere, spostare, modificare, fare deviazioni o parti di esse su tali opere. Spetta al Gestore determinare il diametro della presa idrica e scegliere il luogo per la derivazione della stessa e per l'installazione del misuratore, che dovrà trovarsi in luogo di facile accesso.

Il richiedente l'allacciamento idrico, è tenuto a pagare i corrispettivi dovuti alle tariffe previste. Il manufatto di alloggiamento del misuratore, compreso lo sportello di protezione sarà predisposto a cura e spese del richiedente, seguendo le norme tecniche, prescrizioni e misure impartite dal Gestore.

Il Gestore ha facoltà di imporre il cambiamento dell'ubicazione del misuratore a spese dell'utente, qualora il misuratore stesso, venga (per modifiche ambientali fatte eseguire dall'utente) a trovarsi in luogo poco adatto alle verifiche, alla conservazione ed alla manutenzione.

L'utente è tenuto ad eseguire le modifiche richieste entro i limiti di tempo che gli sono prescritti, salvo comunicazione al Gestore d'eventuali impedimenti che ritardino l'esecuzione dei lavori.

L'utente, infine, ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti e le nicchie ove si trovano installati i contatori dell'acqua.

19. APPARECCHI DI MISURA.

I contatori sono forniti esclusivamente dal Gestore. Il tipo ed il calibro degli apparecchi di misura sono stabiliti in relazione alla natura della concessione.

I contatori sono collocati nel luogo più idoneo stabilito dal Gestore sentito il richiedente, di norma al limite della proprietà privata, sul muro di cinta o sulla facciata del fabbricato, in ogni modo in posizione di facile accesso per i propri incaricati ed in posizione rialzata rispetto al piano di scorrimento delle acque meteoriche.

Al momento dell'installazione del misuratore il Gestore è tenuto a concordare con l'utente, fatte salve le precedenti indicazioni, la più idonea collocazione anche al fine di prevenire inconvenienti di funzionamento causati da agenti esterni; oltre a ciò, il Gestore è tenuto ad informare puntualmente l'utente sulle migliori modalità da adottare per proteggere lo strumento di misura dagli inconvenienti di cui sopra.

Il Gestore ha facoltà di cambiare e spostare gli apparecchi di misura su richiesta del cliente o per necessità dovute all'irregolare funzionamento, dandone successivamente comunicazione al titolare del contratto di fornitura.

Qualora il cliente faccia richiesta del montaggio, a monte del misuratore, dello "sfiato" per l'aria, dovrà rilasciare una dichiarazione in cui deresponsabilizza il Gestore da eventuali danni derivati dalla presenza di umidità nelle murature.

Se l'utente richiede lo spostamento del misuratore, ovunque esso si trovi, sarà a suo carico il costo come da apposito tariffario o se necessario da specifico preventivo. L'utente dovrà far eseguire a Sua cura e spese la formazione delle nicchie nel muro perimetrale.

Sono a carico del Cliente anche eventuali modifiche alla nicchia per esigenze dello stesso. Le lavorazioni possono essere eseguite previa comunicazione al Gestore.

Gli apparecchi di misura sono di proprietà del Gestore e gli utenti ne sono consegnatari e pertanto responsabili della custodia degli stessi.

Il misuratore sarà munito a monte di una valvola sigillabile, e a valle di una saracinesca e di una valvola di ritegno. La manovra della saracinesca a monte del misuratore è vietata al Cliente.

Il Gestore ha facoltà di richiedere, per le utenze acquisite, lo spostamento del misuratore a cura ed onere del Gestore, rimanendo a carico dell'utente i lavori interni e la fornitura e posa in opera della nicchia porta contatori.

Per le utenze acquisite non è garantita la presenza delle valvole di monte, di valle e della valvola di ritegno, qualora le dimensioni della nicchia non ne consentano l'ubicazione.

Tutti i contatori sono provvisti di un apposito sigillo di garanzia apposto dal Gestore, la manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a turbare il regolare funzionamento del misuratore, daranno luogo ad azione giudiziaria contro l'utente e all'applicazione di sanzioni pecuniarie.

Le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva, in modo da permettergli un'autonomia di almeno 48 ore.

20. CUSTODIA DEL PUNTO DI CONSEGNA

L'utente è considerato consegnatario del misuratore e dei relativi accessori posti all'interno del vano d'alloggiamento del misuratore stesso. Sono a carico dell'utente le spese per la manutenzione dello sportello a protezione del vano.

L'utente deve pertanto provvedere affinché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto. L'utente è responsabile dei danni a Lui imputabili, ed è tenuto al rimborso delle spese di riparazione. L'utente ha l'obbligo di segnalare al Gestore eventuali usure dell'allacciamento, perdite o deterioramenti dei sigilli.

L'impianto dopo il misuratore di misura, anche se posto sul suolo pubblico, è gestito e mantenuto dall'utente. Il Gestore si riserva il diritto di effettuare verifiche e controlli sugli impianti interni ai fini della salvaguardia dell'igiene pubblica, e nello specifico se siano state osservate le seguenti precauzioni:

- nessuna tubazione dell'impianto interno potrà sottopassare o essere posta entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Qualora questo non sia possibile la tubazione idrica dovrà essere protetta da controtubi a tenuta ermetica e convenientemente rivestiti contro la corrosione;

- è vietato collegare le tubazioni d'acqua con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acqua non potabile o comunque commiste a sostanze estranee. Tutte le bocche devono erogare acqua a zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori;
- è vietato l'inserimento diretto di pompe di sollevamento sulle tubazioni derivate dalla rete di distribuzione.

Gli impianti ed apparecchi dell'utente debbono rispondere alle normative vigenti in materia di distribuzione idrica. Il loro uso non deve provocare alterazioni alle condizioni di funzionamento della rete e/o alla distribuzione dell'acqua. L'utente è tenuto al controllo dei suoi impianti ed apparecchi ai fini di prevenire o eliminare tempestivamente cause di dispersione o di inquinamento dell'acqua per danni, palesi od occulti, provocati dagli stessi.

Il Gestore può ordinare modifiche all'impianto interno dell'utente qualora sia a rischio la sicurezza sull'igiene pubblica o la corretta funzionalità della rete, e l'utente è tenuto ad eseguire le opere di modifica nel tempo indicato. In casi di inadempienza dell'utente, il Gestore si riserva il diritto di sospendere il servizio con eventuale richiesta di danni.

21. VERBALI DI POSA, CHIUSURA, RIMOZIONE O SOSTITUZIONE DEL MISURATORE

All'atto dell'installazione, chiusura, sostituzione e rimozione del misuratore, è compilato un apposito modulo, predisposto dal Gestore che funge da verbale. Nel caso di sostituzione del misuratore una copia viene imbucata nella cassetta delle lettere dell'utente o se questo sia presente consegnata a mano e da lui sottoscritta.

Qualora il Gestore operi sostituzioni massive dei misuratori, nell'ambito di attività pianificate di rinnovo del parco installato, gli utenti finali delle aree interessate verranno informati tramite avviso sul sito o in bolletta.

22. VERBALI SEGNALAZIONE UTENTI

Il personale del Gestore, o il personale dallo stesso delegato, che effettua interventi e verifiche su istanza o segnalazione dell'utente, dovrà redigere un verbale. In quest'ultimo saranno documentate le operazioni compiute e le eventuali problematiche riscontrate. Se le operazioni si sono svolte alla presenza dell'utente, il verbale sarà firmato anche dall'utente.

23. VERIFICA DEL MISURATORE

Ai sensi del DM 93/2017, la verifica del corretto funzionamento del misuratore è effettuata presso il laboratorio certificato della Camera di Commercio di Asti previo pagamento delle spese.

Qualora la verifica rilevi il regolare funzionamento del misuratore, entro i limiti di tolleranza fissati dalla normativa metrologica vigente e dalle specifiche indicate dal produttore, le spese dell'intervento saranno a carico del Cliente.

Nel caso si accerti il cattivo funzionamento del misuratore, oltre i limiti fissati dalla normativa vigente, le relative spese e quelle della verifica sono a carico del Gestore e rimborsate al Cliente.

In tali casi il Gestore procede alla ricostruzione dei consumi non correttamente misurati sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d'uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante.

Il Gestore fornirà l'assistenza tecnica per la rimozione del misuratore da sottoporre a verifica metrologica e contestualmente installerà un nuovo misuratore.

24. VERIFICA DEL LIVELLO PRESSIONE

L'utente può richiedere secondo le modalità indicate nella carta dei servizi, il controllo del livello di pressione dell'acqua nel punto di consegna.

Il Gestore, stante la particolarità del territorio servito e della vetustà del sistema idrico in esercizio assicura contrattualmente un livello minimo della pressione di distribuzione al misuratore pari a 0,8 bar ed un carico massimo inferiore a 7 atm.

Nel caso in cui, a seguito del controllo, sia accertato il corretto livello di pressione all'utente verrà addebitato nella fattura del periodo successivo l'onere di sopralluogo per il reclamo infondato stabilito nella misura contrattualmente prevista, di ciò egli viene reso edotto al momento della richiesta del controllo della pressione di esercizio.

Nel caso invece venissero accertati valori di pressione diversi da quelli contrattuali (fascia di tolleranza 5%), il Gestore darà notizia per iscritto all'utente delle cause dell'anomalia.

25. GENERALITÀ SUGLI IMPIANTI INTERNI

La realizzazione e la manutenzione degli impianti a valle del punto di consegna è effettuata a cura e spese da parte dell'utente il quale si assume anche l'onere per la corretta manutenzione di tutte le componenti installate. Tali lavori dovranno essere affidati ad una impresa con i requisiti previsti dalla vigente normativa. Gli installatori sono tenuti a rilasciare apposito certificato di conformità.

PARTE 4 CONDIZIONI CONTRATTUALI

26. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Indipendentemente da chi abbia effettuato la domanda d'allacciamento e da chi abbia pagato al Gestore i corrispettivi relativi, i contratti di fornitura dell'acqua sono intestati come segue:

- a) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un singolo appartamento può essere intestato al proprietario dell'immobile o alla persona fisica o giuridica che detiene od occupa con titolo, da dimostrarsi con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, l'immobile entro il quale deve essere utilizzato il servizio;
- b) Il contratto per la fornitura dell'acqua ad un immobile composto da più appartamenti è intestato come segue:

Nel caso in cui vi sia una fruibilità dell'utenza da parte di più utilizzatori, il contratto dovrà essere stipulato da uno solo dei fruitori, su delega scritta degli altri, che saranno comunque tenuti in solido per quanto dovuto in dipendenza della fornitura del servizio;

In caso di condomini regolarmente costituiti il contratto di fornitura sarà sottoscritto dall'amministratore di condominio o, comunque, da persona allo scopo delegata dall'amministratore stesso; tutti i condomini saranno solidalmente responsabili del pagamento delle somme dovute a fronte delle somministrazioni effettuate;

- c) Il contratto per la fornitura dell'acqua per uso cantiere è intestato all'impresario edile o al proprietario della costruzione.

Al momento della firma del contratto per la fornitura dell'acqua, l'utente è tenuto ad esibire un valido documento di riconoscimento.

I dati che dovranno essere dichiarati in sede contrattuale potranno essere autocertificati o resi attraverso la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Le forniture dell'acqua sono conseguenti alla stipula d'apposito contratto, con l'osservanza delle norme di cui al presente regolamento.

L'allacciamento non potrà essere eseguito nel caso in cui, non risulti effettuato il versamento dei corrispettivi previsti e/o nel caso in cui l'utente non abbia accettato il preventivo.

Tutte le spese di bollo, registrazione e consequenziali inerenti ai contratti sono a carico degli utenti.

27. DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto avrà durata sino a disdetta o voltura.

28. TRASFERIMENTO.

È obbligo dell'utente dare immediata comunicazione di disdetta con il nuovo recapito, in caso di trasferimento onde consentire al Gestore di provvedere al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore. L'utente subentrante, qualora il precedente non abbia dato disdetta, ha l'obbligo entro trenta giorni di sottoscrivere un nuovo contratto di fornitura.

Ove non sia pervenuta richiesta di disdetta del contratto da parte dell'utente trasferito, o formale richiesta di nuovo contratto da parte del nuovo utente, quest'ultimo risponde in solido con il precedente utente al pagamento dei consumi maturati. Il Gestore si riserva il diritto di provvedere all'interruzione del servizio in presenza di una utenza non contrattualizzata.

29. VOLTURA-SUBENTRO

Il subentro è la richiesta di riattivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna disattivo perché il misuratore è stato rimosso o è stato sigillato. La voltura è la richiesta di attivazione, con contestuale variazione nella titolarità del contratto o dei dati identificativi, di un punto di consegna attivo.

La richiesta di voltura o subentro può essere inoltrata dall'utente finale entrante, purché integrata da parte del medesimo da idonea documentazione che attesti la proprietà o il regolare possesso o detenzione dell'unità immobiliare interessata, ai sensi del d.l. 28 marzo 2014, n. 47.

In caso di voltura, il soggetto uscente deve comunicare l'esecuzione della voltura indicando nel modulo apposito il nuovo recapito per l'invio della fattura di cessazione e la lettura del misuratore (rilevata lo stesso giorno di presentazione della richiesta) tramite foto controfirmata da uscente ed entrante.

Il soggetto richiedente deve stipulare un nuovo contratto d'utenza e provvedere al versamento del deposito cauzionale e del corrispettivo previsto a copertura delle spese amministrative.

Al momento della richiesta di voltura, il nuovo utente finale deve comunicare al Gestore la autolettura del misuratore che costituirà lettura di cessazione per il precedente intestatario del contratto e lettura iniziale per il nuovo titolare.

Qualora la richiesta di voltura abbia ad oggetto un punto di consegna o di scarico in cui la fornitura è stata disattivata per morosità, ovvero in tutti i casi in cui l'intestatario uscente risulti moroso, il Gestore ha facoltà di:

- a) richiedere all'utente finale entrante una autocertificazione ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n 445, eventualmente corredata da opportuna documentazione, che attesti l'estraneità al precedente debito;
- b) non procedere all'esecuzione della voltura fino al pagamento delle somme dovute nei casi in cui il Gestore medesimo accerti che l'utente finale entrante occupava a qualunque titolo l'unità immobiliare cui è legato il punto di consegna o di scarico in oggetto.

30. VOLTURA A TITOLO GRATUITO

In caso di decesso dell'intestatario del contratto, l'erede ovvero un soggetto residente nell'unità immobiliare in cui è sita l'utenza che intende richiedere voltura del contratto d'utenza in proprio favore:

- a) presenta apposita domanda su un modulo standard predisposto dal Gestore, scaricabile dal sito internet o disponibile presso gli sportelli fisici presenti sul territorio;
- b) all'interno della domanda di cui alla precedente lettera a), comunica la lettura dei consumi alla data di presentazione della domanda medesima, che dovrà essere opportunamente validata dal Gestore;
- c) ha la possibilità di autocertificare le informazioni fornite al Gestore, secondo quanto disposto dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445;
- d) assume tutti i diritti e gli obblighi del precedente intestatario del contratto di fornitura.

Il Gestore consente la voltura a titolo gratuito anche in caso di separazione legale/divorzio per assegnazione della casa coniugale.

Il coniuge che intende volturare deve sottoscrivere un nuovo contratto che dovrà essere corredato da un'autocertificazione nella quale vengano riportati i dati relativi al provvedimento di separazione/divorzio (N° e data della sentenza o provvedimento e Tribunale di competenza).

31. DEPOSITO CAUZIONALE.

L'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (ex AEEGSI, ora ARERA) con Delibera n.86/2013/R/IDR del 28.02.2013 "Disciplina del Deposito Cauzionale per il Servizio Idrico Integrato", così come modificata dalla Delibera n. 643/2013/R/IDR del 27.12.2013, ha previsto una disciplina unica a livello nazionale del deposito cauzionale stabilendo che tutti gli Utenti finali, a garanzia dei propri obblighi di pagamento contrattualmente assunti a fronte del servizio ricevuto, sono tenuti al versamento di un deposito cauzionale al Gestore del Servizio Idrico Integrato.

Il deposito cauzionale è aggiornato annualmente secondo le regole previste dall'Autorità competente e l'eventuale integrazione o restituzione è gestita in bolletta.

L'importo del deposito cauzionale è determinato dal corrispettivo trimestrale delle quote fisse e variabili, in applicazione della tariffa vigente e in rapporto al servizio di cui l'utenza fruisce.

Il deposito non viene addebitato - o qualora addebitato viene restituito - a coloro che hanno l'addebito continuativo delle bollette su conto corrente bancario o postale e che hanno registrato nell'anno solare precedente consumi inferiori a 500 metri cubi.

Il deposito cauzionale è restituito previa verifica dell'assenza di insoluti, sulla prima fatturazione utile dalla cessazione degli effetti del contratto di somministrazione, maggiorato degli interessi maturati fino alla data di riaccredito. In caso di insoluto, il Gestore provvederà a conguagliare i propri crediti con il deposito cauzionale nei termini e nei modi stabiliti dall'Autorità competente, fatta salva ogni ulteriore azione derivante dal contratto e dalle disposizioni vigenti. Qualora l'importo dovuto dall'utente finale risulti inferiore a quello relativo al deposito cauzionale, maggiorato dei relativi interessi maturati fino alla data di riaccredito, il Gestore provvede al riaccredito della differenza tramite rimessa diretta entro 45 gg solari dalla data di disattivazione/subentro, ovvero di voltura, della fornitura.

32. TARIFFE.

Le tariffe sono quelle in vigore al momento della fatturazione e possono essere soggette a conguaglio a seguito di modifica tariffaria da parte delle autorità competenti.

La tariffa del servizio idrico è regolata a livello nazionale dall'Autorità per l'energia, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), ora Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), e, a livello locale, dagli Enti di Governo d'ambito (EGA).

La tariffa copre i costi operativi (costi sostenuti per gestione operativa degli impianti, quali i costi di energia per far funzionare le pompe di sollevamento, i costi del personale, ecc.) e i costi di investimento (costi relativi alla manutenzione delle reti e degli impianti, necessarie per mantenere la loro funzionalità nel tempo, nonché quelli per la realizzazione dei nuovi impianti laddove necessari).

Le tariffe sono divise per fasce di consumo annuale e rapportate al periodo di fatturazione della bolletta.

Le variazioni di tariffa verranno rese note agli utenti entro trenta giorni dall'approvazione provvisoria dell'Ente di Governo d'ambito della Sardegna (EGAS).

L'utente è tenuto inoltre a pagare i diritti fissi per la riapertura delle prese, installazione e riapertura dei contatori.

33. CASI DI SOSPENSIONE E DISATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura può essere sospesa nei seguenti casi:

- a) Irregolarità nell'installazione o tenuta degli impianti di proprietà dell'Utente;
- b) Opposizione dell'Utente al controllo dell'impianto interno da parte del Gestore e all'apposizione dei sigilli in caso di disdetta;
- c) In caso di pericolo per persone o cose;

La disattivazione dell'utenza comporta la rimozione del misuratore e la conseguente risoluzione del contratto di fornitura con il pagamento dei relativi oneri. La fornitura può essere disattivata nei seguenti casi:

- d) Mancata o inesatta comunicazione dei dati d'utenza, in caso di volture o subentri;
- e) Utilizzo della risorsa idrica per un immobile con uso diverso da quello per il quale è stato stipulato il contratto;
- f) Effettuazione di prelievi abusivi;
- g) Cessione dell'acqua a terzi;
- h) Manomissione del misuratore e delle opere in uso al Gestore, compresa la manomissione dei sigilli del misuratore stesso;
- i) Morosità persistente;
- j) Mancata realizzazione da parte dell'Utente delle modifiche suggerite dal Gestore, in caso di irregolarità riscontrate dallo stesso o di pericolo per persone o cose.

Il preavviso non è dovuto nei casi di cui alle lettere a), c), f), g).

Il preavviso è ridotto a 24 ore nel caso di cui alle lettere b), h), j).

34. RITARDATI PAGAMENTI

In caso di ritardato pagamento oltre il termine indicato in fattura sono sempre dovuti gli interessi moratori.

35. RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA CESSATA PER MOROSITA'

L'utente che volesse richiedere la riattivazione di un'utenza idrica a sé intestata, precedentemente cessata per morosità, ha l'obbligo primario di estinguere l'intero debito contratto con il Gestore oltre agli oneri per la riattivazione.

36. RIATTIVAZIONE DELL'UTENZA IDRICA

L'utente interessato alla riattivazione di un'utenza idrica, precedentemente cessata per disdetta o per morosità, dovrà provvedere alla stipula di un nuovo contratto di fornitura a suo nome nonché al pagamento dei relativi bolli, del deposito cauzionale, del corrispettivo stabilito dal tariffario per diritti di riapertura e di quant'altro dovuto.

Il contratto decorre, ai fini della fatturazione, dalla data di riapertura del misuratore.

Se il punto di allacciamento si trova all'interno della proprietà privata, deve essere spostato al limite tra la proprietà pubblica e quella privata, in luogo accessibile dal Gestore.

37. DIVIETO DI RIVENDITA DELL'ACQUA

È fatto assoluto divieto di rivendita dell'acqua erogata dal Gestore, salvo se espressamente autorizzato nel contratto di fornitura.

In caso di accertata violazione di tale divieto sarà applicata una penalità.

38. INTERRUZIONE DEL SERVIZIO

Il Gestore non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni di deflusso o di diminuzione di pressione, dovuta a causa di forza maggiore o a necessità di lavori.

Pertanto, le utenze che, per la loro natura, richiedano un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva.

Per sopperire a fabbisogni d'emergenza di qualsiasi tipo, il Gestore avrà in ogni caso, la facoltà di sospendere l'erogazione dell'acqua sia agli impianti privati sia a quelli pubblici.

Il Gestore s'impegna ad informare gli utenti tramite i canali a sua disposizione.

39. ADDEBITI E PENALITA'

Gli utenti finali saranno tenuti, secondo i casi, al pagamento dei seguenti addebiti come da tabella n° 1 allegata:

- Penale per prelievi abusivi e usi impropri (art. 13 del presente Regolamento);
- Penale per rivendita dell'acqua (art. 36 del presente Regolamento);
- Penale per la manomissione degli impianti aziendali e/o dei sigilli ai misuratori (art. 41 e 18 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per sopralluogo (art. 15 del presente regolamento);
- Corrispettivo per allacci idrici e fognari o altri interventi da preventivo (art. 15 del presente regolamento);
- Corrispettivo per le volture d'utenza, subentri e attivazioni (art. 28 e 31 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per la riapertura del misuratore d'utenza (art. 31 del presente Regolamento);
- Corrispettivo per la deostruzione allaccio fognario (art. 56 del presente regolamento);
- Corrispettivo per la prova di taratura del misuratore d'utenza (art. 22 del presente Regolamento);
- Addebiti per interessi di ritardato pagamento e interessi dilatori (art. 45 del presente Regolamento);
- Addebito costo sostituzione misuratore d'utenza per cause imputabili all'utente (art. 20 del presente Regolamento) ;
- Addebito per verifica del livello di pressione (art. 23 del presente Regolamento).

PARTE 5 ACCERTAMENTO DEI CONSUMI E FATTURAZIONE

40. LETTURA DEL MISURATORE

Agli effetti della determinazione dei consumi da addebitare agli utenti, vengono presi in considerazione i metri cubi o le migliaia di litri rilevati dal misuratore, i valori rilevati sono arrotondati al metro cubo o alle migliaia di litri in eccesso o in difetto a seconda dei casi.

L'utente ha l'obbligo di consentire e facilitare in qualsiasi momento al personale del Gestore o comunque incaricato dallo stesso l'accesso ai misuratori per effettuare la rilevazione dei consumi idrici. In caso di

impossibilità di accesso al misuratore per assenza dell'intestatario sarà rilasciata dagli incaricati una cartolina di "autolettura"; la mancata restituzione della stessa comporterà l'addebito di un consumo presunto. Il Gestore s'impegna a rendere operativo un servizio che consenta all'utente di comunicare l'autolettura anche telefonicamente o attraverso apposite maschere web disponibili nel sito.

41. IRREGOLARITÀ - FUNZIONAMENTO MISURATORE.

Qualora sia accertata l'irregolarità di funzionamento del misuratore, il consumo dell'acqua per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento del misuratore e fino alla sostituzione dello stesso, è valutato in misura uguale a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente, ed in mancanza di tale dato, in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quelli di dubbio funzionamento.

Qualora manchi ogni elemento di riferimento, il consumo è determinato sulle rilevazioni semestrali del nuovo misuratore, o in casi specifici su un periodo di tempo ritenuto congruo dal Gestore.

42. FATTURAZIONE

Il Gestore procede con la fatturazione e l'emissione della fattura sulla base dei consumi, relativi al periodo di riferimento della fattura, rilevati attraverso la lettura, oppure un'autolettura dell'Utente opportunamente validata dal Gestore, ovvero sulla base di consumi stimati.

Nell'utilizzo dei dati relativi ai consumi dell'Utente, il Gestore rispetterà il seguente ordine di priorità:

- a) dati di lettura;
- b) in assenza di dati di lettura utilizzerà i dati di autolettura;
- c) in assenza di dati effettivi utilizzerà i dati di consumo stimati.

Il Gestore rende disponibile sul sito aziendale un documento contenente le modalità di calcolo dei consumi stimati per la fatturazione in acconto. Con la lettura effettiva del misuratore, si procederà a ricalcolare l'importo dei consumi dalla precedente lettura, conguagliando a saldo mediante l'applicazione di fasce giornaliere di consumo.

Il metodo di calcolo utilizzato per la fatturazione è il pro-die.

In caso di variazioni contrattuali della tariffa, i corrispettivi tariffari vengono addebitati secondo il criterio pro-die dal giorno della loro entrata in vigore.

Le modalità di fatturazione devono essere tali da minimizzare, nel corso dell'anno, la differenza tra consumi effettivi e consumi stimati.

Per i nuovi contratti di fornitura, i consumi presunti saranno calcolati in base ai consumi medi della tipologia contrattuale d'appartenenza.

Nel caso in cui, in sede di lettura del misuratore, si rilevi una manomissione dello stesso, compresa la rimozione del sigillo di garanzia apposto dal Gestore, i consumi saranno addebitati in base ai consumi rilevati nello stesso periodo dell'anno precedente o, nel caso in cui non esistano consumi precedenti, in base ai consumi medi registrati per la tipologia contrattuale d'appartenenza e verrà applicata una penale.

La bolletta che viene recapitata agli utenti è conforme alla Direttiva sulla trasparenza dei documenti di fatturazione del servizio idrico integrato.

Il Gestore fattura e riscuote il corrispettivo per i consumi idrici, e per gli altri oneri accessori con periodicità regolare sulla base della rilevazione dei consumi effettivi o sulla base dei consumi presunti.

I consumi sono calcolati in base all'uso contrattuale e alla tariffa determinata dall'Autorità di Ambito, aggiornata annualmente in base alle disposizioni vigenti in materia.

43. PERIODICITÀ DI FATTURAZIONE

Il Gestore è tenuto ad emettere un numero minimo di bollette nell'anno differenziato in funzione dei consumi medi annui relativi alle ultime tre annualità. Il numero di fatturazioni nell'anno costituisce standard specifico di qualità ed è differenziato come segue:

- a) 2 bollette all'anno, con cadenza semestrale, per consumi medi annui fino a 100 mc;
- b) 3 bollette all'anno, con cadenza quadrimestrale, per consumi medi annui da 101 fino a 1000 mc;
- c) 4 bollette all'anno, con cadenza trimestrale, per consumi medi annui da 1001 mc a 3000 mc;
- d) 6 bollette all'anno, con cadenza bimestrale, per consumi medi superiori a 3000 mc.

Ai fini dell'individuazione della relativa fascia di consumo per l'applicazione del precedente comma, i consumi medi annui delle utenze condominiali devono essere determinati riproporzionando il consumo medio annuo totale per le unità immobiliari sottostanti.

Le fatture sono inviate all'indirizzo di recapito comunicato in sede di stipula del contratto.

Il Gestore s'impegna ad emettere di norma le fatture a scadenze periodiche regolari, in modo da consentire agli utenti di conoscere i periodi in cui dovranno provvedere al pagamento della bolletta.

44. MODALITÀ DI PAGAMENTO.

Presso gli uffici del Gestore non possono essere effettuati pagamenti in contante e non possono essere pagate le bollette in scadenza.

Tutti i pagamenti potranno essere effettuati nelle forme più convenienti per gli utenti presso gli Istituti di credito convenzionati con il Gestore.

Attualmente sono:

- assegni circolari o bancari (forma senza costi aggiuntivi);
- carta bancaria e/o carta di credito;
- domiciliazione bancaria;
- bollettino postale;
- bonifico.

Il termine per il pagamento della bolletta è fissato in almeno venti (20) giorni solari a decorrere dalla data di emissione della stessa.

Il pagamento deve essere effettuato entro i termini indicati sulla bolletta.

Per nessun motivo, ad esclusione di una preventiva autorizzazione del Gestore, il termine per il pagamento indicato in bolletta potrà essere differito o sospeso arbitrariamente dal Cliente o frazionato.

Quando l'utente ritarda il saldo di una fattura rispetto ai tempi di scadenza, il Gestore applica gli interessi di mora sul ritardato pagamento nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro (4) punti percentuale.

È possibile richiedere il pagamento rateale della bolletta qualora la fattura emessa superi del 100% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi 12 mesi o quando ricorrano condizioni particolari come previsto dall'art. 42 della Delibera 655/2015 di AEEGSI.

La richiesta di rateizzazione può essere avanzata recandosi allo sportello del Gestore oppure inviando l'apposito modulo di richiesta secondo le modalità e le procedure riportate sul sito aziendale.

Il termine per l'inoltro della richiesta di rateizzazione da parte dell'utente finale che ne ha diritto è fissato nel decimo giorno solare successivo alla scadenza della relativa fattura.

Le somme relative ai pagamenti rateali sono maggiorate:

- a) degli interessi di dilazione pari al tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea;
- b) degli interessi di mora previsti dalla vigente normativa solo a partire dal giorno di scadenza del termine prefissato per il pagamento rateizzato.

Qualora la fattura emessa superi del 150% il valore dell'addebito medio riferito alle bollette emesse nel corso degli ultimi dodici (12) mesi, al documento di fatturazione dovranno essere allegati i bollettini per il pagamento rateale dell'importo dovuto.

Oltre alla richiesta di rateizzazione inoltrata secondo le condizioni previste dall'art 42 della Delibera 655/2015, è possibile inoltrare richiesta di dilazione previa stipula di apposito piano di rientro a cui saranno applicati interessi dilatori (4 punti percentuale sopra il tasso di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea) per le singole rate e per la durata dell'accordo, che saranno addebitati in un'unica soluzione nella prima fattura utile successiva alla data di creazione del piano di rientro.

In casi di pagamento oltre la data di scadenza della rata verranno applicati gli interessi moratori pari a quattro (4) punti percentuale.

45. TENTATIVI DI RACCOLTA DELLA MISURA

Il Gestore di norma effettua almeno due letture all'anno, al fine di fatturare i consumi effettivi, assicurando agli Utenti un intervallo di lettura ai sensi del TIMSII (testo integrato sulla regolazione del servizio di misura nell'ambito del servizio idrico integrato).

In caso di impossibilità di raccolta della misura per causa non imputabile al Gestore (diniego accesso al luogo di installazione del misuratore, reiterata assenza e mancato invio autolettura, mancato rispetto dell'appuntamento concordato, etc.), il Gestore attesta i tentativi di raccolta della misura mediante la registrazione sui propri sistemi dell'ordine di lettura effettuato con data e ora.

Il Gestore garantisce, nel corso di un anno, il seguente numero di tentativi:

- due tentativi di raccolta della misura in caso di consumi medi annui uguali ovvero inferiori a 3.000 metri cubi;
- tre tentativi di raccolta della misura, in caso di consumi medi annui superiori a 3.000 metri cubi. Con riferimento ai punti di consegna dotati di misuratore non accessibile o parzialmente accessibile, il Gestore esegue un ulteriore tentativo di raccolta della misura, nel caso di almeno due tentativi di raccolta della misura falliti consecutivi e di assenza di autoletture validate a partire dal penultimo tentativo fallito, al più tardi nel mese successivo a quello in cui il secondo tentativo è stato effettuato, anche prendendo in considerazione fasce orarie diverse da quelle in cui è solitamente pianificato il passaggio del personale.

In caso di tentativo di raccolta della misura non andato a buon fine, il Gestore tramite i suoi incaricati lascia al Cliente una nota cartacea informativa del fallimento del tentativo, della possibilità dell'autolettura, delle modalità per effettuare l'autolettura stessa.

Il Gestore mette a disposizione degli utenti finali la possibilità di autolettura dei misuratori di utenza, mediante telefonata o -apposite maschere di web-chat sul proprio sito internet, disponibili per 365 giorni all'anno e 24 ore su 24.

Il Gestore prende in carico la misura comunicata dall'utente finale con la modalità di autolettura, a meno dei casi di dato palesemente errato, ai fini della sua validazione e del suo successivo utilizzo per scopi gestionali e di fatturazione.

Il Gestore fornisce immediato riscontro all'utente finale sulla mancata presa in carico della misura da autolettura al momento stesso della comunicazione, nei casi in cui le modalità utilizzate permettano una risposta immediata.

Il Gestore fornisce riscontro all'utente finale entro nove giorni lavorativi dalla ricezione dell'autolettura in caso di mancata validazione con le medesime modalità di comunicazione utilizzate dall'utente finale. La misura

comunicata con l'autolettura, che è risultata validata, è equiparata a un dato di misura ottenuto in base a raccolta da parte del personale incaricato dal Gestore.

46. MOROSITÀ-PAGAMENTI

L'utente è tenuto ad effettuare i pagamenti delle fatture nei termini e con le modalità indicate nella stessa. Quando l'utente ritarda il saldo di una fattura rispetto ai tempi di scadenza, il gestore applica gli interessi di mora sul ritardato pagamento nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di quattro (4) punti percentuale.

In caso di morosità dell'utente finale, trascorsi almeno dieci (10) giorni solari dalla scadenza della fattura il gestore può inviare all'utente medesimo - salvo il caso in cui abbia ricevuto richiesta di rateizzazione ai sensi dell'articolo 42 del RQSII - un primo sollecito bonario di pagamento, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

Il sollecito bonario deve contenere i seguenti elementi:

1. indicazione della/e bolletta/e non pagata/e e l'importo totale da saldare;
2. indicazione del termine ultimo entro cui, in costanza di mora, il Gestore potrà avviare la procedura di costituzione in mora, evidenziando:
 - a) la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, corrispondente al primo giorno successivo a quello di scadenza della fattura non pagata, e comunque non prima del termine previsto per il pagamento del sollecito bonario;
 - b) le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, con evidenza che, al perdurare della morosità e al verificarsi delle condizioni previste, potrà essere eseguita trascorsi 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario la sospensione e disattivazione della fornitura (previa limitazione, se fattibile tecnicamente, del flusso tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua per sole utenze aventi categoria tariffaria "domestico residenti" e salva sospensione/disattivazione al permanere della morosità); per le "utenze non disalimentabili" potrà essere eseguita la limitazione del flusso, al verificarsi delle condizioni previste ai successivi paragrafi.
3. indicazione delle modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
4. trasmissione del bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto della comunicazione;
5. indicazione dei recapiti del Gestore ai quali l'utente finale possa comunicare che il sollecito di pagamento è infondato, in quanto:
 - la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato;
 - è stata richiesta al Gestore medesimo la rateizzazione del pagamento della bolletta, nel rispetto delle condizioni e dei tempi previsti di inoltro della richiesta entro 10 giorni solari successivi alla scadenza della relativa fattura (delibera ARERA 655/2015, art. 42.3).
 - la/e bolletta/e oggetto di sollecito è/sono oggetto di contestazione (reclamo e/o richiesta di rettifica fattura e/o procedura di conciliazione, contenzioso) presentata nei termini.

Il Gestore può procedere all'invio della Costituzione in mora solo dopo aver inviato il sollecito di pagamento di cui al precedente articolo trascorsi almeno venticinque (25) giorni solari dalla scadenza della bolletta, nei casi e nel rispetto delle condizioni disciplinate dalle Deliberazioni ARERA in materia e dal Regolamento del SII. Il Gestore provvede alla notifica della Costituzione in mora con raccomandata a/r ovvero con posta elettronica certificata (PEC) o modalità equipollente di ogni altra modalità che le Autorità di regolazione dovessero prevedere.

Il Gestore nell'invio della costituzione in mora assicura il rispetto dei seguenti standard:

- a. indicazione del riferimento alla/e bolletta/e non pagata/e e dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- b. indicazione con separata evidenza degli importi fatturati con termine di pagamento successivo al 01/01/2020 relativi a consumi risalenti a più di due anni per i quali l'utente, pur avendone il diritto, non abbia eccepito la prescrizione di cui alla Legge di bilancio 2018 (Legge n. 205/17);
- c. indicazione del riferimento al sollecito bonario di pagamento precedentemente inviato;
- d. indicazione del termine ultimo entro cui l'utente finale è tenuto a saldare i pagamenti pregressi insoluti evidenziando:
- la data (gg/mm/aa) a partire dalla quale tale termine è calcolato, tenuto conto del ricevimento da parte dell'utente medesimo della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento;
 - le previsioni regolatorie relative ai termini che devono essere rispettati, con evidenza che al perdurare della morosità e al verificarsi delle condizioni previste, potrà essere eseguita trascorsi 40 giorni solari dal ricevimento del sollecito bonario la sospensione e disattivazione della fornitura (previa limitazione del flusso tale da garantire il quantitativo essenziale di acqua per sole utenze aventi categoria tariffaria "domestico residenti" e salva sospensione/disattivazione al permanere della morosità); per le "utenze non disalimentabili" potrà essere eseguita la limitazione del flusso, al verificarsi delle condizioni previste ai successivi paragrafi.
- e. indicazione della data a partire dalla quale potrà essere effettuata l'eventuale limitazione, sospensione o disattivazione della fornitura;
- f. indicazione della possibilità di richiedere la rateizzazione dell'importo oggetto di costituzione in mora e il relativo piano di rateizzazione secondo le modalità individuate al successivo articolo;
- g. indicazione delle modalità con cui l'utente finale può comunicare l'avvenuto pagamento;
- h. indicazione delle modalità e delle tempistiche con cui l'utente finale domestico residente può beneficiare della procedura di limitazione della fornitura, anche precisando:
- i termini per concordare con il Gestore medesimo - qualora il misuratore sia posto in luogo non accessibile - data e ora dell'appuntamento necessario per effettuare l'installazione del limitatore di flusso;
 - la necessità di far pervenire al Gestore una dichiarazione in ordine al numero di persone che compongono l'utenza (ove il medesimo non sia già dotato delle anagrafiche utenti recanti il dettaglio delle informazioni necessarie);
- i. trasmissione del bollettino precompilato per il pagamento dell'importo oggetto di costituzione in mora;
- j. indicazione dei casi nei quali l'utente finale ha diritto ad un indennizzo automatico;
- k. indicazione dei recapiti ai quali l'utente finale possa comunicare che l'azione di costituzione in mora è infondata in quanto:
- la/e bolletta/e contestata/e è stata pagata entro la scadenza ivi indicata, comunicando altresì gli estremi del pagamento effettuato e, preferibilmente, copia della ricevuta di pagamento con dettaglio della imputazione dell'importo ai documenti insoluti;
 - è stato inviato un reclamo relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali, eccetto i casi di importo anomalo inferiore o uguale a 50 €;
 - è parzialmente errata dato che l'utente medesimo è un utente finale non disalimentabile, nel caso in cui nella Costituzione di Mora non sia indicata l'attribuzione di tale agevolazione;
 - la/e bolletta/e oggetto di costituzione in mora è/sono oggetto di contestazione (reclamo e/o richiesta di rettifica fattura e/o procedura di conciliazione, contenzioso) presentata nei termini;

l. trasmissione di avviso che indica le modalità di eccezione della prescrizione nei casi in cui la costituzione in mora sia relativa a importi non pagati per consumi risalenti a più di due anni per le fatture con data scadenza successiva al 01.01.2020 per i quali l'utente finale non abbia eccepito la prescrizione, pur sussistendone i presupposti. Il tempo per il pagamento della costituzione in mora è di 15 giorni dalla data di ricezione della costituzione in mora. In ogni caso, detto termine non può essere inferiore a 40 giorni solari calcolati a partire dalla data di ricevimento da parte dell'utente della comunicazione contenente il sollecito bonario di pagamento indicata dal Gestore nella costituzione in mora

La procedura di costituzione in mora non può essere avviata qualora il gestore non abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad un eventuale reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del misuratore accertato o relativo alla fatturazione di importi anomali o relativo alla fatturazione di importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni per i quali non risulti maturata la prescrizione

47. RICOSTRUZIONE DEI CONSUMI A SEGUITO DI PERDITE OCCULTE

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti idrici interni.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del misuratore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il misuratore, da qualunque causa prodotte, né il Gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente, in caso di dispersioni d'acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, il Gestore potrà applicare ai consumi eccedenti al consumo medio giornaliero dell'utente una tariffa non superiore alla metà della tariffa base, fatta salva una franchigia sui volumi fatturabili non superiore al 30%.; l'eccedenza di consumo rispetto a quello medio giornaliero non sarà assoggettata alla quota di tariffa relativa al servizio di fognatura e depurazione. La riduzione sarà applicata dalla data nella quale si presume che possa essere iniziata la perdita fino alla data di riparazione.

Non si può, in ogni caso, partire da una data antecedente l'ultima lettura di saldo fatturata non contestata entro i termini di scadenza della relativa bolletta.

La riduzione è subordinata all'accertamento della perdita da parte dell'utente, alle opere necessarie all'eliminazione della stessa, nonché alla presentazione di una richiesta scritta corredata da idonea documentazione ed eventuale documentazione fotografica comprovante la tempestiva riparazione. In caso di perdite occulte, qualora il Gestore, per cause non imputabili all'utente, non abbia effettuato regolarmente le letture previste dalla Carta del Servizio, l'utente sarà tenuto a pagare quanto dovuto per le perdite occulte, con le modalità descritte nel presente articolo, in forma ridotta proporzionalmente al ritardo di lettura imputabile al Gestore.

Un utente può accedere ad una nuova richiesta di depenalizzazione non prima di tre anni dalla data di emissione della fattura in cui è stato rilevato il consumo.

L'importo sgravato potrà essere oggetto di dilazione ai sensi dell'articolo 42 dell'Allegato A alla deliberazione 655/2015 (RQSII).

48. VARIAZIONI CONTRATTUALI

I dati che possono essere oggetto di modifica e che non comportano la stipula di un nuovo contratto sono:

- indirizzo recapito;
- variazione tipologia che non comporti variazioni sostanziali sull'anagrafica contrattuale;
- variazione residenza.

Le variazioni relative alla tipologia d'utenza decorrono dal giorno di presentazione e non sono retroattive.

PARTE 6-REGOLAMENTO FOGNARIO

49. PREMESSA

La presente sezione del Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo dei servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque reflue domestiche, delle acque reflue industriali e delle acque meteoriche di cui sia ammesso il recapito in rete fognaria pubblica ai sensi del presente Regolamento. Sono richiamate e fatte salve le vigenti norme nazionali e regionali, nonché le attribuzioni e competenze delle A.S.L. territoriali ai sensi della Legge 833/78, dal Decreto Legislativo 152/2006, loro modifiche ed integrazioni e la "Disciplina regionale degli scarichi": Deliberazione n. 69/25 del 10.12.2008.

50. CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI

Gli scarichi sono distinti in:

- scarichi domestici o assimilati;
- scarichi provenienti da attività produttive;
- scarichi di acque meteoriche.

Per scarichi domestici s'intendono gli scarichi provenienti da insediamenti residenziali, turistici, sportivi, ricreativi e scolastici.

Ai sensi della "Disciplina regionale degli scarichi" per scarichi assimilati s'intendono quelli provenienti da:

- edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzioni di beni e servizi purché provenienti esclusivamente dai servizi igienici annessi e scaricate in maniera separata;
- attività alberghiere e ricettive aventi un numero non superiore a 50 posti letto;
- attività di ristorazione con capacità ricettiva massima di 80 coperti;
- laboratori di parruccheria, barberia e istituti di bellezza, con un consumo idrico giornaliero inferiore 1 mc al momento di massima attività;
- lavanderie, ad eccezione dei lavaggi a secco, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 3 mc nel periodo di massima attività;
- vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato esclusivamente alla vendita stessa, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- ambulatori medici, studi veterinari o odontoiatrici o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 25, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.

Nel caso di concomitanza di più voci di cui all'elenco sopra riportato, il limite dimensionale sarà determinato dalla somma delle singole quote parte considerate in termini percentuali rispetto alla soglia specifica.

Ai fini della disciplina e del regime autorizzatorio degli scarichi, sono assimilati alle acque reflue domestiche, ai sensi dell'articolo 101, comma 7, lettera e) del D.lgs. 152/06, le acque reflue prodotte da insediamenti di produzione di beni e servizi con portata giornaliera inferiore ai 15 mc e con caratteristiche qualitative, prima di ogni trattamento depurativo, tali da garantire il rispetto dei valori limite stabiliti alla tabella 1.

[Tabella 1- Valori limite di emissione del refluo, a monte di ogni trattamento depurativo, per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche.](#)

Parametro/sostanza	unità di misura	valore limite di emissione
--------------------	-----------------	----------------------------

Portata	mc/giorno	15
pH	-	5,5 - 9,5
Temperatura	°C	30
Colore	-	Non percettibile su uno spessore di 10 cm con diluizione 1:40
Odore	-	Non deve essere causa di inconvenienti e molestie di qualsiasi genere
Materiali grossolani	-	assenti
Solidi sospesi totali	mg/l	350
BOD5 (come ossigeno)	mg/l	250
COD (come ossigeno)	mg/l	500
Rapporto COD/BOD5	-	2,2
Fosforo totale (come P)	mg/l	20
Azoto ammoniacale (come NH4)	mg/l	50
Azoto nitroso (come N)	mg/l	0
Azoto nitrico (come N)	mg/l	30
Azoto totale	mg/l	50
Grassi e oli animali/vegetali	mg/l	40
Tensioattivi	mg/l	15
Tutti quelli ulteriormente contemplati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. 152/2006	-	I valori limite di emissione prescritti dalla tabella 3 per gli scarichi in acque superficiali

In merito agli scarichi provenienti da insediamenti produttivi sono possibili due condizioni:

- nel caso nell'insediamento produttivo non esistano acque di scarico provenienti dal ciclo produttivo, e dunque gli usi sono assimilabili a quello di tipo domestico, lo scarico sarà considerato di tipo domestico;
- nel caso nello stabilimento industriale esistono scarichi provenienti dal processo tecnologico l'insediamento produttivo dovrà dotarsi di proprio impianto di trattamento al fine di rientrare con i propri parametri all'interno della tabella 1.

Salvo autorizzazione del Gestore, sono vietati scarichi al di fuori dei parametri in tabella 1 in pubblica fognatura. Per gli scarichi di acque meteoriche s'intendono quelle acque che dilavano superfici coperte o pavimentate, e che sono raccolte e convogliate separatamente. Tali scarichi non sono ammessi in pubblica fognatura.

51. OBBLIGO DI IMMISSIONE IN PUBBLICA FOGNATURA

Gli scarichi degli insediamenti civili, qualificati domestici o assimilabili a quelli domestici, ubicati in zone servite da pubblica fognatura, devono obbligatoriamente immettere le proprie acque reflue nella pubblica fognatura, purché osservino il presente Regolamento nonché le normative di legge in vigore.

Per gli scarichi degli insediamenti produttivi, l'autorizzazione all'allacciamento e l'autorizzazione allo scarico, è subordinata alla verifica, da parte del Gestore, della compatibilità degli scarichi con la potenzialità dei sistemi di convogliamento e depurazione disponibili.

Per gli insediamenti produttivi, sono obbligati, in zone servite da pubblica fognatura, a scaricare i propri reflui domestici, in pubblica fognatura, se non sono trattati da un impianto di depurazione autonomo.

Fermo restando i limiti della tabella 1 del presente regolamento, lo scarico nella rete fognaria pubblica delle acque di prima pioggia, o delle acque di seconda pioggia (qualora ne sia accertato l'inquinamento), è soggetto a preventiva autorizzazione. Qualora venga autorizzato il surplus di immissione in pubblica fognatura verranno conteggiati mediante misuratore elettromagnetico installato dal Gestore a spese dell'utente, il cui schema è indicato in figura 1.




Figura 1 Schema sistema di misura

52. REGOLAMENTAZIONE DEGLI SCARICHI

È vietata l'immissione nelle pubbliche fognature di scarichi che non rispettino limiti di accettabilità, le norme e le prescrizioni del presente Regolamento.

La misurazione degli scarichi di qualsiasi tipo, pubblici e privati, diretti ed indiretti, in tutte le acque superficiali e sotterranee, nonché in fognature sul suolo e nel sottosuolo, s'intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori. L'ente autorizzante e il Gestore sono tenuti ad effettuare all'interno degli stabilimenti tutte le ispezioni che ritengano necessari per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. I valori limite di emissione non possono in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo. Il Gestore può prescrivere, in sede di autorizzazione allo scarico o in fasi successive, che le acque reflue subiscano un trattamento particolare (impianto di pretrattamento) prima della loro confluenza nello scarico in pubblica fognatura. Per impianto di pretrattamento s'intende qualsiasi apparecchiatura o manufatto atto a ricondurre le acque di scarico entro i limiti di accettabilità dettati dal presente Regolamento.

53. CAMERETTA DI ISPEZIONE, DI MISURA E DI PRELIEVO DELLO SCARICO

Tutti gli scarichi, prima di essere immessi nella rete fognaria pubblica, devono passare attraverso una cameretta di ispezione del tipo Braga - Sifone - Ispezione.

La quota e il punto nel quale si deve allacciare la rete di fognatura interna vengono determinati dal Gestore. Tale quota non potrà essere superiore ai 50 cm dall'asse della tubazione, in modo da non precludere l'agevole manutenzione e l'ispezionabilità del sifone.

La cameretta deve essere facilmente accessibile ed avere dimensioni adeguate. Negli insediamenti da cui derivi, tra gli altri, uno qualsiasi dei seguenti scarichi:

- acque reflue industriali;
- acque reflue assimilate;

tutti gli scarichi devono essere campionabili separatamente, a tale scopo devono essere installati idonei pozzetti di campionamento, prima della confluenza con le reti di valle.

Nel caso in cui i reflui di cui sopra siano soggetti a pretrattamenti di depurazione (e/o secondo insindacabile giudizio del Gestore per scarichi assimilabili, art. 12 D.G.R. n. 69/25 del 10.12.2008) deve essere installato idoneo pozzetto di campionamento di dimensione 50x50 cm anche immediatamente a valle del sistema di trattamento (figura 2).




Figura 2 Pozzetto di Campionamento

54. ULTERIORI DIVIETI DI SCARICO

È vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono avere conseguenze negative sull'ambiente, incidendo sugli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento e di depurazione pregiudicando la conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela delle acque superficiali e sotterranee. In particolare nelle pubbliche fognature non possono essere introdotte: sostanze infiammabili od esplosivi quali benzolo, olio combustibile, etc.; sostanze che sviluppino gas o vapori tossici; qualsiasi scarico contenente sostanze tossiche in quantità tali (sia in azione diretta che in combinazione con altri prodotti) da danneggiare od interferire con i processi di depurazione naturale od artificiale dei liquami urbani o che, comunque possa costituire un pericolo per l'incolumità delle persone e degli animali, creare pubblico disagio, nuocere alle acque del recapito finale o alla rete fognante; sostanze radioattive; scarichi di acque di raffreddamento e/o provenienti da linee produttive con temperatura superiore ai 35° C, sostanze solide o viscosi in quantità e dimensioni tali da causare ostruzioni nelle condotte o produrre interferenze con il sistema di fognature, rifiuti solidi, anche se triturati.

È inoltre vietata l'immissione in fognatura pubblica degli scarichi che possono:

- arrecare danno alla salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e di depurazione;
- danneggiare le reti fognarie e gli impianti di trattamento e di depurazione, nonché le connesse attrezzature;
- costituire pregiudizio per la funzionalità dei processi di trattamento e di depurazione delle acque e dei fanghi.

Eventuali danni derivanti alle opere di fognatura per l'immissione di tali materiali vietati, diversi da quelli dichiarati al momento della domanda di autorizzazione allo scarico saranno addebitati ai responsabili.

55. PRESCRIZIONI PER GLI ALLACCIAMENTI ALLA PUBBLICA FOGNATURA

La rete interna di fognatura dei nuovi fabbricati deve essere del tipo separato, e cioè con condotti distinti che raccolgano, separatamente, le acque domestiche dalle produttive e dalle meteoriche.

È vietato l'allacciamento a gravità alla rete fognaria pubblica di fognature interne che abbiano il fondo di scorrimento ad un livello inferiore all'estradosso della fognatura pubblica e l'allacciamento di scarichi a gravità di locali al di sotto del piano stradale.

56. ACCESSI ED ISPEZIONI

Il personale incaricato dal Gestore è autorizzato ad accedere all'interno degli insediamenti allacciati ai collettori fognari o comunque ubicati in zone servite da pubblica fognatura per effettuare le ispezioni, i controlli e i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limite di emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione di scarichi. Il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste ed a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. A seguito di ogni sopralluogo sarà effettuato verbale dello stesso sottoscritto dal personale del Gestore e dal responsabile dell'insediamento o suo delegato.

57. MANUTENZIONE ALLACCIO FOGNARIO

Il Gestore garantirà la manutenzione straordinaria dell'allaccio fognario dalla rete di raccolta all'uscita del sifone posto nel pozzetto di recapito situato sul suolo pubblico: tutte le riparazioni, da eseguirsi su suolo pubblico, necessarie per garantire il buon funzionamento dell'allacciamento ai collettori stradali, saranno eseguite a cura del Gestore. L'allacciamento fognario è un'opera d'uso dell'utente, la disostruzione dell'allacciamento, dal pozzetto di consegna posto al limite della proprietà fino all'innesto nella fogna pubblica, è pertanto a suo carico. L'utente si impegna pertanto a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento.

Qualora durante le operazioni di riparazione e/o disostruzione si dovessero constatare rotture o intasamenti causati da manomissioni, trascuratezza o scarico di rifiuti o sostanze non consentite da parte degli utenti o di terzi, tutte le spese occorrenti per il ripristino della funzionalità originaria saranno a carico dell'utente o di chiunque abbia provocato il danno.

58. TARIFFA PER ONERI DI FOGNATURA E DEPURAZIONE

Per i servizi relativi alla raccolta, l'allontanamento, la depurazione e lo scarico delle acque di rifiuto derivanti dai fabbricati pubblici e privati, adibiti ad uso domestico o industriale, è dovuto da parte degli utenti finali il pagamento di apposite tariffe, ai sensi dell'art. 156 del D.lgs. 152/2006. La quota di tariffa relativa al servizio di depurazione e di fognatura è dovuta anche dagli utenti finali ubicati in zone servite da rete fognaria, ancorché non allacciati alla stessa, purché siano obbligati ad allacciarsi.

PARTE 7-AMPLIAMENTI, ESTENSIONI RETE E NUOVE LOTTIZZAZIONI

59. AMPLIAMENTI DELLA RETE DI DISTRIBUZIONE

La realizzazione della rete idrica o fognaria per le zone di espansione dell'abitato, nell'ambito della costruzione delle opere di urbanizzazione primaria, che deve essere eseguita a cura e spese dei richiedenti, dovrà essere

realizzata in conformità alle disposizioni impartite in forma scritta dal Gestore, tenute presenti le prescrizioni comunali.

In attesa della realizzazione del progetto di riordino generale delle reti tecnologiche, è competenza della struttura di gestione del Gestore esprimere al Comune il parere di fattibilità in merito a nuove realizzazioni.

Detto parere sarà espresso entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Per le strade non provviste di reti tecnologiche, gli utenti, qualora ne facciano domanda e questa venga accolta, dovranno corrispondere al Gestore un contributo a fondo perduto pari al costo dei materiali, dei mezzi e della manodopera necessari alla realizzazione dell'opera. Le reti tecnologiche eseguite come sopra, saranno di proprietà dell'Amministrazione comunale ed il Gestore ne curerà la manutenzione.

Revisione in data 14 settembre 2022_ approvata dal CDIA del 15 settembre 2022